

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°39/2015

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE

SULLA:

A36 AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA e relative pertinenze:

TRATTA A – TRATTA B1 – EX S.S. 35 “Variante di Lentate”

Il sottoscritto Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all’esercizio delle tratte in concessione della Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

PREMESSO CHE

Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

VISTO

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli; in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve;

- l’art.6, comma 4, lett.e, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall’art.1, comma 1, della Legge



29/07/2010, n.120;

- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013 “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”;

- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 1049 del 17/01/2014 – “Impiego degli pneumatici invernali”;

- l’Ordinanza n. 04/2015 “Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulla A36 Autostrada Pedemontana Lombarda, Tratta A – B0: Svincolo di Cassano Magnago (A8) - Svincolo di Lomazzo (A9)” emessa da APL in data 23/01/2015.

Tutto ciò premesso e visto

ORDINA

Che tutti i veicoli a motore, esclusi i motocicli, nel periodo dal 15 Novembre al 15 Aprile sulla tratta oggetto della presente ordinanza in entrambe le direzioni di marcia, svincoli compresi, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali

sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/05/2011 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1; O1 e O2".


Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla "ONORM V5119" per i veicoli delle categorie M,N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/04/2002 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della Categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motore.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali su veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale conforme a quella di cui all'allegato B della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU\1580 del 16/01/2013 "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve".

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al TAR della Regione Lombardia ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3 del D.Lgs



30/04/1992, n.285 e s.m.i..

Fatto, letto e confermato.

Assago, 04/11/2015.

Il Responsabile dell'Esercizio

Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio

